



DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE

Settore Programmazione dell' Attività Formativa
Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale

DIREZIONE REGIONALE SANITA'

Settore Prevenzione e Veterinaria

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Settore Servizi alle Imprese

**DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi Boschivi

DIRETTIVA

relativa alla

FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Periodo 2012 – 2016

DirSic_1215_III_Agg_15.

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63

Legge Regionale 26/4/2000 n. 44

Legge Regionale 12/10/1978 n. 63

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 – 4083 del 2 / 7 / 2012

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate mediante la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 31 – 6433 del 30/9/2013 - n. 33 – 152 del 21/7/2014 e n. 16 – 1214 del 23/3/2015



Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

DIRETTIVA Periodo 2012-2015

INDICE

Premessa	FINALITA' DELLA DIRETTIVA	pag.	4
	SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'		5
Cap. 1	DEFINIZIONI		5
Par.	1a <i>Modello organizzativo</i>		5
	1b <i>Piano Formativo per la Sicurezza</i>		5
	1c <i>Promotori/sostenitori dei Piani Formativi per la Sicurezza</i>		6
	1d <i>Soggetti attuatori</i>		6
	1e <i>Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo</i>		7
	1f <i>Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S</i>		7
	1g <i>Determinazione della localizzazione di soggetti attuatori e committenti</i>		8
Cap. 2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S.		8
Par.	2a <i>Interventi ammissibili</i>		8
	2b <i>Limiti di durata degli interventi</i>		10
	2c <i>Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli</i>		11
	2d <i>Interventi a gestione unitaria regionale</i>		11
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI		11
Par.	3a <i>Riparto delle risorse per intervento</i>		11
	3b <i>Riparto delle risorse per ambiti territoriali</i>		12
	3c <i>Riduzioni di stanziamento</i>		12
	3d <i>Flussi finanziari</i>		12
	3e <i>Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato</i>		13
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		15
Par.	4a <i>Costi ammissibili e determinazione della spesa</i>		15

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI		pag.	15
Cap. 5	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI P.F.S.		15
<i>Par. 5a</i>	<i>Bandi - Scadenze di presentazione delle domande</i>		15
<i>5b</i>	<i>Nucleo di valutazione</i>		16
<i>5c</i>	<i>Inserimento a catalogo</i>		16
Cap. 6	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		16
<i>Par. 6a</i>	<i>Forme e scadenze di presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni di partecipazione ai corsi del catalogo</i>		16
<i>6b</i>	<i>Modalità e criteri di esame delle domande</i>		16
<i>6c</i>	<i>Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi</i>		17
<i>6d</i>	<i>Certificazione</i>		18
<i>6e</i>	<i>Variazioni in corso d'opera</i>		18
<i>6f</i>	<i>Controllo e rendicontazione</i>		18
<i>6g</i>	<i>Pubblicizzazione delle attività</i>		18
<i>6h</i>	<i>Penalità</i>		19
Cap. 7	DISPOSIZIONI FINALI		19
<i>Par. 7a</i>	<i>Flussi informativi</i>		19
<i>7b</i>	<i>Altre disposizioni</i>		19
	NOTE		20

Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

DIRETTIVA Periodo 2012-2016

PREMESSA - FINALITA' DELLA DIRETTIVA

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/1995 n.63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni formative, realizzabili nel periodo 2012-2015 da parte dei soggetti indicati all'art.11 della stessa legge, previste dal "Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", approvato con la D.g.r. n. 42 - 12691 del 30/11/09 e s.m.i in attuazione dell'Accordo sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Amministrazioni Locali Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/08, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 81/08.

La Direttiva opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla G.U.U.E. del 26/06/2014 n. L187 (di seguito Reg.UE 651/14), e della comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n.C 319.

Per le attività ascrivibili ai bandi emanati in data antecedente al 01/07/2014, limitatamente ai buoni di partecipazione attribuiti entro il 31/12/2014, la Direttiva opera altresì nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sulla G.U.U.E. 28/12/2006 n.L 379 (di seguito Reg.CE 800/08).

La Direttiva contiene gli indirizzi emanati dalla Regione in applicazione dell'art.3 della L.R. 20/11/1998 n.34, ai quali gli Enti di Area Vasta territorialmente competenti ai sensi di legge si uniformano per l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite alle Province in materia di gestione delle attività formative per effetto dell'art.77 della L.R. 26/4/2000 n.44; contiene altresì gli indirizzi in materia di formazione per le aziende agricole in applicazione dell'art.48 delle L.R. 12/10/1978 n.63, per i lavoratori dei servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) e per i volontari della Protezione Civile.

Nell'ambito del suddetto piano straordinario ed in coerenza con le indicazioni della Comunicazione della CE COM (2007) 62 del 21/2/2007 "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro", la presente Direttiva si propone di contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

- aumento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro.

A tale scopo la Direttiva fornisce gli indirizzi orientati a sperimentare, attraverso nuovi modelli organizzativi, interventi di formazione non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati, in coerenza con le indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento ex art.7 del D.Lgs. 81/08.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1) DEFINIZIONI

1a) *Modello organizzativo*

I contributi di cui alla presente Direttiva sono destinati a favorire l'accesso dei lavoratori di imprese e enti localizzati in Piemonte alla formazione inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante la partecipazione ai corsi appositamente predisposti e inseriti nel Catalogo dell'Offerta Formativa, costituito nell'ambito del sistema della F.C.I. ai sensi della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori approvata con la D.g.r. n. 35 – 8846 del 26/5/08 e s.m.i. (di seguito Direttiva FCI)

Allo scopo di richiedere l'inserimento a catalogo dei suddetti corsi, i soggetti attuatori di cui al paragrafo 1d) presentano il Piano Formativo per la Sicurezza. Gli Enti di Area Vasta titolari della gestione delle azioni costituenti il sistema di F.C.I., a seguito della valutazione dei P.F.S. e dei relativi interventi, inseriscono a catalogo i corsi approvati.

Il finanziamento delle attività avviene mediante l'attribuzione di "voucher formativi a catalogo", buoni di partecipazione individuale rilasciati alle imprese/enti in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ai corsi presenti sul Catalogo, utilizzabili presso i soggetti attuatori titolari dei corsi stessi, a parziale copertura dei relativi costi.

Per ogni corso il buono può coprire una quota percentuale del costo complessivo indicato a catalogo non superiore all'intensità massima di aiuto consentita dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato; sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti di costo a carico dell'utenza definiti da norme specifiche.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto attuatore può ottenere dall'Ente di Area Vasta il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei buoni di partecipazione attribuiti per i lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

I buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva possono essere attribuiti anche agli Organismi Paritetici, agli Enti Bilaterali, alle Associazioni dei datori di lavoro e alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori committenti di corsi per lavoratori di primo ingresso se previsti dal CCNL, per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST), per gli addetti agli "sportelli informativi amianto" o per titolari di partita IVA.; possono essere altresì attribuiti ai Coordinamenti provinciali per la Protezione Civile, che assumono il ruolo di committenti dei corsi per i volontari della Protezione Civile per conto delle rispettive associazioni e/o gruppi.

I suddetti buoni di partecipazione possono essere inoltre attribuiti ai soggetti inoccupati e/o disoccupati individuati dai Servizi per l'impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale.

1b) *Piano Formativo per la Sicurezza*

Il "**Piano Formativi per la Sicurezza**" (di seguito **P.F.S.**) è costituito da un insieme coordinato di interventi formativi con le finalità descritte in premessa, specificamente progettati per gruppi omogenei di destinatari, di cui si intende richiedere l'inserimento nel Catalogo dell'Offerta formativa; ciascun P.F.S.:

- è sostenuto da un soggetto **promotore** e da eventuali soggetti **sostenitori** i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti interessati e affidano al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono;
- è indirizzato a terzi **committenti** che usufruiranno dell'azione formativa;
- ha come **destinatari** le persone impiegate/operanti presso i suddetti committenti o da questi individuate, nonché i soggetti inoccupati e/o disoccupati individuati dai Servizi per l'impiego del Piemonte;
- è presentato da un **soggetto attuatore** che assume per conto del promotore l'impegno a realizzare gli interventi.

Ciascun P.F.S. è sottoscritto congiuntamente dal promotore e dal soggetto attuatore.

La proposta di P.F.S. evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei corsi costituenti e indica per ciascuno di essi:

- 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
- 2- il programma didattico;
- 3- la sede di svolgimento e le modalità previste per la realizzazione;
- 4- il costo complessivo;
- 5- il tipo di certificazione ottenibile;
- 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);
- 7- il numero di posti totale per ogni edizione (massimo 16);
- 8- il promotore e gli eventuali sostenitori.

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti nell'ambito del P.F.S. devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee, per quantità e qualità, alla realizzazione dell'intervento, anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

L'offerta a catalogo dovrà essere progettata per competenze utilizzando prioritariamente gli standard regionali.

Il P.F.S. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione e di inserimento a catalogo. Gli Enti di Area Vasta emanano disposizioni volte ad assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga nel rispetto delle condizioni descritte per ciascuno di essi sul catalogo medesimo.

1c) Promotori/sostenitori dei Piani Formativi per la Sicurezza

Possono essere promotori dei Piani Formativi Sicurezza esclusivamente i seguenti soggetti:

- **le Associazioni dei datori di lavoro** rappresentate nell'ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale;
- **le Organizzazioni sindacali dei lavoratori** rappresentate nell'ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale;
- **gli Organismi Paritetici** costituiti per iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro presenti sul territorio regionale, in cui almeno una delle parti sia rappresentata nell'ambito del CNEL.

I soggetti sopraindicati possono promuovere i PFS anche unitamente ad altri soggetti rappresentativi della parti sociali, che ne diventano sostenitori.

1d) Soggetti attuatori

Possono essere soggetti attuatori di PFS le **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T.(Raggruppamento Temporaneo) **in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro**, attestata dalla realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del P.F.S., di un intero corso di formazione, o di un modulo di almeno 16 ore di un corso più ampio, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l'attuazione dei corsi finalizzati all'ottenimento di specifiche abilitazioni (intervento 9) le agenzie devono inoltre essere inserite negli specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei rispettivi corsi (DGR n.22 – 5962 del 17/6/13).

Tali Agenzie formative, in quanto attuatori di P.F.S, devono essere **accreditate ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/01/2001) e delle disposizioni regionali vigenti** per l'accREDITAMENTO delle sedi formative. In particolare devono essere accreditate per le attività relative alla macrotipologia c) Formazione Continua e alla tipologia t.ad) Formazione Individuale. Ove fosse prevista la partecipazione di persone disabili, l'operatore dovrà essere accreditato per la tipologia t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa (o l'eventuale sede occasionale) si intende di norma localizzata nel territorio dell'Ente di Area Vasta a cui viene presentata la domanda. Ciascun Ente di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) definisce i casi in cui tali sedi possono essere diversamente localizzate.

L'accREDITAMENTO non costituisce elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'affidamento delle attività approvate. Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) stabiliscono la scadenza entro cui gli

 REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE COESIONE SOCIALE DIREZIONE SANITA' – DIREZIONE AGRICOLTURA – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 – 2016 III° Aggiorn. 2015	Pagina 7 di 22

affidatari che in esito a tale rilevazione non risultino ancora in regola, devono dimostrare di aver ottenuto l'accreditamento, quale condizione per l'inserimento a catalogo, ovvero a pena di revoca dell'affidamento.

Nell'ambito dell'attività formativa di cui alla presente Direttiva i soggetti sopra indicati potranno attivare specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei criteri generali applicati in ordine alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

1e) Committenti degli interventi di P.F.S. a catalogo

Possono essere committenti degli interventi formativi di P.F.S. inseriti a catalogo:

- **le imprese e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili.** Nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/03 n.276, interessati alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle rispettive dipendenze, compresi, per le PMI, i titolari;
- **i lavoratori autonomi** (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) interessati alla propria partecipazione;
- **gli organismi paritetici** come definiti all'art.2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs.81/08 ⁽¹⁾ **competenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** interessati alla partecipazione dei lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali), degli addetti agli "sportelli informativi amianto" ⁽²⁾ e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini;
- **le associazioni e i gruppi di volontariato della Protezione Civile** interessate alla partecipazione dei propri volontari agli interventi a catalogo ad essi specificamente rivolti. L'accesso a tali interventi avviene **tramite i Coordinamenti Provinciali della Protezione Civile territorialmente competenti**, i quali organizzano l'iscrizione dei volontari di tutte le predette associazioni/gruppi, incluse quelle non specificamente aderenti ai Coordinamenti medesimi;
- **le pubbliche amministrazioni, esclusa la Regione e gli Enti di Area Vasta**, interessate alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie dipendenze, inclusi gli addetti ai propri sportelli informativi amianto.
- **le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori** interessate alla partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali.

In deroga a quanto previsto al paragrafo 1c) il ruolo di promotore per i P.F.S. destinati alle P.A. al volontariato della Protezione Civile e agli inoccupati/disoccupati avviati dai Servizi per l'impiego è attribuito alla **Direzione regionale Coesione Sociale (già Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro)**

Tutti i soggetti di cui al presente paragrafo devono essere localizzati in Piemonte

1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.

Sono destinatarie degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e) appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali e addetti agli "sportelli informativi amianto";
- lavoratori stagionali del settore agricoltura;
- volontari e capi squadra della Protezione Civile.

Per la definizione di "lavoratori" si fa riferimento all'art. 2, comma 1 punto a) del D.Lgs.81/08 ⁽³⁾.

Sono altresì destinatari degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva i soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l'impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio; nella definizione di "inoccupati/disoccupati" rientrano i soggetti così identificati dal Dlgs 181/00 e s.m.i.

1g) Determinazione della localizzazione di soggetti attuatori e committenti

Con la definizione di “**localizzato in Piemonte**” si intende un soggetto attuatore o committente delle azioni di cui alla presente Direttiva (Agenzia, Impresa, Istituzione) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia **una o più unità locali in Piemonte**. L'accertamento di tale requisito avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 5 punto a) del Reg.UE 651/14.

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL P.F.S.

2a) Interventi ammissibili

Nell'ambito dell'azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi della presente Direttiva e finanziabili su tutto il territorio regionale gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato ad una categoria di destinatari di cui al paragrafo 1f) e declinabile in specifici corsi:

Intervento 1 - Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni

Oggetto

Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri.

Destinatari

Lavoratori di età inferiore ai 25 anni e/o superiore a i 50 anni.

Intervento 2 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri

Oggetto

Intervento volto a favorire la comprensione di norme vigenti e diritti / doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che ostacolano la comunicazione e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superare l'incomprensione linguistica in tema.

Destinatari

Lavoratori stranieri.

Intervento 3 – Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione/attività.

Oggetto

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell'impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all'ambiente di lavoro nel quale operano.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

Intervento 4 - Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d'azienda e attinenti alle tipologie di rischio.

Obiettivi

Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro.

Destinatari

Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) e titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.

Intervento 5 - Formazione e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaOggetto

- 1) Intervento di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- 2) Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di RLS/RLST così come disciplinato dal D.Lgs. 81/08.

Obiettivi

- 1) Formazione al ruolo di RLS/RLST
- 2) Aumento della capacità degli RLS/RLST di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.

Intervento 6 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stagionali del settore agricoloOggetto

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori stagionali, che presentano maggiori elementi di vulnerabilità in quanto inseriti per breve tempo nel contesto produttivo, la necessaria consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

Lavoratori stagionali del settore agricoltura.

Intervento 7 - Formazione per lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche funzioni di controllo da essi ricoperte.

Obiettivi

Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza degli ambienti di lavoro

Destinatari

Lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) delle A.S.L. del Piemonte

Intervento 8 - Formazione per i volontari della Protezione CivileOggetto

Unità didattiche⁽⁴⁾ redatte di concerto tra le Direzioni regionali Coesione Sociale e Opere pubbliche, finalizzate a uniformare/approfondire le conoscenze di base in materia di sicurezza integrandole con le competenze tipiche del ruolo attraverso una specifica sensibilizzazione al tema.

Obiettivi

acquisizione di una maggiore consapevolezza di tutti gli aspetti da considerare per attuare in modo tempestivo, sicuro ed efficace gli interventi in situazioni di emergenza e/o di rischio.

Destinatari

Volontari e capi squadra delle associazioni/gruppi della Protezione Civile del Piemonte

Intervento 9 - Formazione alla sicurezza per disoccupati/inoccupatiOggetto

Interventi finalizzati all'acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all'ottenimento di specifiche abilitazioni⁽⁵⁾

Obiettivi

Acquisizione di competenze finalizzate a consentire l'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari

Destinatari

Soggetti inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l'impiego del Piemonte e inseriti in percorsi di collocazione /ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio.

Intervento 10 - Formazione alla sicurezza – rischio amiantoOggetto

Intervento formativo in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA)⁽⁶⁾.

Obiettivi

Miglioramento della diffusione delle informazioni inerenti i rischi derivanti dal trattamento di MCA.

Destinatari

RLS/RLST e addetti agli sportelli informativi amianto.

Fermi restando i contenuti di dettaglio eventualmente previsti da specifici provvedimenti/accordi istituzionali in materia, gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti **aree disciplinari tematiche**, anche in forma integrata:

- approfondimenti sulle norme vigenti e sui temi legati all'organizzazione della sicurezza comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
- rischi specifici legati all'ambiente di lavoro e misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché misure di sicurezza e di igiene.

2b) Limiti di durata degli interventi

Sono ammissibili ai fini dell'inserimento a catalogo ai sensi della presente Direttiva corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 16 ore ed un minimo di 8 ore.

Per i corsi per lavoratori stranieri (intervento 2) ove a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza.

Costituiscono eccezione i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali – D.Lgs 81/08, art. 37- comma 11 e art. 48 comma 7), i corsi per inoccupati/disoccupati finalizzati all'acquisizione di competenze di base in materia di sicurezza e all'ottenimento delle abilitazioni all'uso di specifiche attrezzature (intervento 9) e il corso per gli addetti allo sportello informativo amianto, per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria

rispettivamente prevista dalla norma di riferimento e il corso base per i volontari della Protezione Civile (intervento 8) della durata di 4 ore.

2c) *Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli*

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- **i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;**
- **i corsi obbligatori previsti dal DLgs 81/08 di seguito elencati:**
 - Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
 - Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 - Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
 - Primo soccorso / Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
 - Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7)
 - Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
 - Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6)

A partire dal 1/1/15, ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31, non potranno essere attribuiti buoni di partecipazione a corsi organizzati dalle imprese, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 1b, per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si intendono corsi organizzati dalle imprese i corsi a catalogo di cui le imprese siano committenti per i propri addetti.

2d) *Interventi a gestione unitaria regionale*

In considerazione dell'esperienza consolidata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex Reg. CE 1968/2005, adottato con la D.g.r. n. 26 – 11745 del 13/7/2009, e delle relative precedenti edizioni, gli interventi di cui alla presente Direttiva la cui committenza sia costituita dalle **imprese del settore agricoltura** sono gestiti unitariamente a livello regionale.

Analogamente sono gestiti unitariamente a livello regionale le attività dell'intervento 7 - Formazione per lavoratori dei **Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro** (SPRESAL)

Tali interventi potranno essere organizzati anche in forma diversa dal P.F.S.. Dovranno in ogni caso rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Direttiva in merito ai requisiti dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi, nonché in merito alle azioni ammissibili ed ai relativi limiti di durata/esclusioni, alle risorse disponibili ed ai limiti di costo.

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) *Riparto delle risorse per intervento*

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 2.323.000,00=, derivanti:

- per Euro 2.020.000,00= dalla dotazione prevista dai Decreti Interministeriali 17/12/09 e 22/12/10 del Ministero del Lavoro e della P.S., del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a valere sui fondi destinati agli interventi di formazione ex D.Lgs. 81/08;
- per Euro 303.000,00= dal cofinanziamento regionale previsto dai decreti medesimi.

(*) Tipologie cursuali ammesse solo se destinate a inoccupati/disoccupati nell'ambito dell'intervento 9

Nell'ambito della suddetta dotazione complessiva, l'importo massimo di Euro 23.000,00= è destinato al sostegno delle attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni oggetto della Direttiva stessa, assicurato a livello centrale dalla Regione.

TABELLA 1) – Direttiva Sicurezza 2012 - 2016 - Ripartizione delle risorse per intervento		
Interventi	Descrizione	Disponibilità
Da 1 a 10	Piani Formativi per la Sicurezza – escluso sett. agricoltura (gestione locale)	1.920.000,00
Da 1 a 6	Azioni formative per la Sicurezza per il settore agricoltura (gestione regionale)	300.000,00
7	Azioni formative per i S.P.R.E.S.A.L. (gestione regionale)	80.000,00
Totale parziale -risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		2.300.000,00
	Aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate (gestione regionale)	23.000,00
Totale generale		2.323.000,00

La dotazione complessiva può essere aumentata degli importi a suo tempo attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.

La dotazione può essere altresì aumentata della quota eventualmente non utilizzata dalla Regione per gli interventi a gestione unitaria regionale previsti dalla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.

In prima istanza la quota massima di risorse destinabili ai buoni di partecipazione per interventi del tipo 5 - Formazione e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è fissata nel 40% della dotazione complessiva degli interventi a gestione locale. Trascorsi 6 mesi dall'adozione del Bando, in relazione all'andamento della domanda ciascun Ente di Area Vasta, sentito l'organismo concertativo locale, può ridefinire il predetto limite; al fine di assicurare accessibilità a tutti i restanti interventi, entro il mese di aprile di ogni anno l'Ente di Area Vasta può allo stesso modo definire anche per essi specifici limiti di disponibilità economica.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La Direzione Coesione Sociale provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra gli Enti di Area Vasta considerando in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata per ciascun territorio a valere sulla Direttiva per la salute e la sicurezza 2010-2012.

La Direzione Coesione Sociale può ridefinire la suddetta distribuzione in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascun Ente di Area Vasta ed alle previsioni di impiego degli importi residui; la prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell'andamento della relativa spesa è fissata entro il **30/4/2013**.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari

I flussi finanziari tra la Regione e gli Enti di Area Vasta sono assicurati secondo le modalità e le scadenze indicate dall'Accordo Regione-Province stipulato in data 23/12/2008 rep. 14084.

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

Non sono soggetti all'applicazione della suddetta normativa gli interventi i cui committenti siano piccole e medie imprese del settore agricoltura, per i quali si fa riferimento alla comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n.C 319.

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai sensi della presente Direttiva:

- gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche;
- gli interventi destinati ai volontari della Protezione Civile
- gli interventi destinati ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- gli interventi destinati ai soggetti inoccupati/disoccupati.
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai lavoratori di primo ingresso e agli addetti agli sportelli informativi amianto i cui committenti siano organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni dei datori di lavoro e/o organizzazioni sindacali dei lavoratori, per i quali il buono di partecipazione assicura la copertura dell'intero costo del corso a catalogo.

I contributi di cui alla presente Direttiva non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

3e1) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento UE 651/2014

Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano a tutte attività ascrivibili ai Bandi emanati a partire dal 1/7/14 e ai buoni di partecipazione emessi ai sensi di Bandi emanati entro il 30/06/2014 e attribuiti dopo il 31/12/2014.

In applicazione del Reg.UE 651/14 relativamente agli aiuti per la formazione (art.31), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso:

TAB 3) – Direttiva Salute – Sicurezza 2012/2016 – Percentuale massima di copertura del costo del corso	
	Formazione
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	60 %
Piccole e micro imprese	70 %

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 70 %, le percentuali suindicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

«lavoratore con disabilità»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

3e2) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento CE 800/2008

Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano alle attività ascrivibili ai Bandi emanati in data antecedente al 01/07/2014 per i buoni di partecipazione attribuiti entro il 31/12/2014.

In applicazione del Reg.CE 800/08 relativamente agli aiuti per la formazione (artt.38 e 39), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso:

TAB 2) – Direttiva Salute – Sicurezza 2012/2016 – Percentuale massima di copertura del costo del corso	
	Formazione generale
Grandi imprese	60 %
Medie imprese	70 %
Piccole e micro imprese	80 %

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 80 %, le percentuali suindicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati o disabili come di seguito definiti, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

lavoratore svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

«**lavoratore disabile**»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, oppure
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI**4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa**

Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni di cui alla presente Direttiva, ancorché non finanziate mediante i fondi strutturali comunitari, si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006" di cui al D.P.R. 3/10/2008 n.196 e alle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007-2013" di cui alla Determinazione della Direzione regionale I.FP.L. n.627 del 9/11/2011, ai cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) **definiscono le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili** per gli interventi proposti a catalogo; a tale scopo possono anche adottare sistemi parametrali finalizzati a contenere la spesa entro limiti predefiniti.

Fatta salva la specificità del sistema della F.C.I, nel definire tali limiti gli Enti di Area Vasta assicurano la congruenza con i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali in materia di Formazione di occupati.

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI**5) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI P.F.S.****5a) Bandi - Scadenze di presentazione delle domande**

Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) ricorrono a procedure aperte di selezione dei Piani Formativi per la Sicurezza nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, incluse, in caso di ricorso a gara, le procedure di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti di beneficiari dei contributi e destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

I Piani presentati ai sensi della presente Direttiva ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 - 7893 del 21/12/2007.

Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione dei progetti:

- 1) Soggetto proponente.
- 2) Caratteristiche della proposta progettuale.

La classe 3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo - non è resa operativa in quanto la Direttiva non differenzia le proposte in relazione a specifiche priorità; inoltre il rispetto delle tipologie di corso e dei profili formativi, definiti secondo quanto previsto al paragrafo 2a), costituisce condizione di ammissibilità delle proposte.

La classe 4) Prezzo - non è resa operativa in quanto la spesa è determinata sulla base di parametri predefiniti.

La classe 5) Sostenibilità - non è resa operativa in quanto l'entità dell'attività svolta presso ciascuna sede, dipende dalla potenziale domanda di partecipazione e dunque non risulta preventivamente quantificabile.

Per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:

1) Soggetto proponente.

Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate.

2) Caratteristiche della proposta progettuale.

Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta.

La Regione, per i propri interventi, può altresì ricorrere alle procedure consolidate di gestione degli interventi, di norma adottate per attività analoghe a quelle di cui alla presente Direttiva.

5b) Nucleo di valutazione

La valutazione degli interventi di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti dagli Enti di Area Vasta (o dalla Regione, per i propri interventi) secondo le indicazioni di cui alla D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

5c) Inserimento a catalogo

A seguito della valutazione di merito gli interventi sono approvati e possono essere inseriti a Catalogo in relazione al punteggio ottenuto per i diversi oggetti qualora superino il relativo limite di soglia (punteggio minimo); i bandi definiscono i suddetti limiti di soglia.

Di tale approvazione è data comunicazione ai soggetti attuatori, i quali dovranno inviare all'Ente di Area Vasta le informazioni di dettaglio relative alla realizzazione dei corsi necessarie per l'inserimento a catalogo.

Qualora, allo scopo di rispondere a specifici fabbisogni formativi, ricorra la necessità di ampliare l'offerta presente sul catalogo approvato, l'Ente di Area Vasta può procedere all'aggiornamento in corso di validità del catalogo medesimo con le stesse modalità adottate per la sua costituzione.

L'Ente di Area Vasta può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime.

6) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6a) Forme e scadenze di presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni di partecipazione ai corsi del catalogo

Gli Enti di Area Vasta assicurano l'apertura degli sportelli informativi presso i quali le imprese/enti committenti interessati possono consultare i Cataloghi dell'offerta nonché presentare le domande per l'ottenimento dei relativi buoni di Partecipazione; gli sportelli si coordinano al fine di rendere disponibile presso ciascuno di essi l'insieme dei cataloghi dei diversi Enti di Area Vasta.

Gli Enti di Area Vasta emanano l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni di partecipazione alle attività formative da parte delle imprese/enti/interessati; analogamente emanano l'avviso pubblico ai lavoratori inoccupati/disoccupati per la partecipazione ai corsi presenti sul Catalogo Sicurezza. Successivi ulteriori avvisi possono essere emanati alle scadenze che ogni Ente di Area Vasta definirà in rapporto alle proprie esigenze operative.

Gli avvisi pubblici specificano il catalogo recante i corsi dei P.F.S. e il relativo periodo di validità, i requisiti dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; contengono altresì le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alla valutazione delle domande stesse, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari ad assicurare la piena conoscenza delle opzioni offerte e la relativa libertà di scelta. Gli Enti di Area Vasta predispongono la relativa modulistica.

6b) Modalità e criteri di esame delle domande

Spetta ad ogni Ente di Area Vasta l'approvazione delle domande presentate a valere sul proprio catalogo.

Non potranno essere considerate ammissibili domande riferite a soggetti diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1f), né le domande riferite ad azioni formative non previste dalla presente Direttiva.

Qualora sia prevista la formazione di graduatorie per l'attribuzione dei buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva, gli Enti di Area Vasta stabiliscono con proprio atto, precedente all'apertura dei termini di presentazione, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie stesse.

 REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE COESIONE SOCIALE DIREZIONE SANITA' – DIREZIONE AGRICOLTURA – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	Pagina 17 di 22
DIRETTIVA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2012 – 2016 III° Aggiorn. 2015		

Gli Enti di Area Vasta, nei limiti delle disponibilità ad esse attribuite e nel rispetto delle condizioni previste dai propri Bandi nonché dalla presente Direttiva, assegnano i buoni di partecipazione agli interventi formativi fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascuno di essi sul catalogo dell'offerta formativa.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro le scadenze previste dai rispettivi Decreti/Deliberazioni di finanziamento, **i provvedimenti di attribuzione dei buoni ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati entro il 31/12/2016**, ovvero entro le successive scadenze derivanti dalle eventuali proroghe concesse dall'autorità competente.

6c) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

Gli Enti di Area Vasta definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- l'Agenzia formativa/R.T. titolare deve **garantire l'effettuazione dell'attività** presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa alla quale siano iscritti i partecipanti, **fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo** medesimo; allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con gli iscritti;
- **l'organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa/R.T. che ne è titolare;**
- l'iscrizione al/ai corso/i da parte dell'impresa/ente committente a cui siano stati attribuiti buoni di partecipazione deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale l'Ente di Area Vasta può revocare l'attribuzione e riassegnare il buono ad altri committenti; analogamente l'iscrizione al/ai corso/i del soggetto inoccupato/disoccupato individuato dal Servizio per l'impiego e assegnatario del buono di partecipazione deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale l'Ente di Area Vasta può revocare l'attribuzione e riassegnare il buono ad altro soggetto;
- l'avvio del corso al quale risultino iscritti i relativi partecipanti deve avvenire entro un termine definito, trascorso il quale l'Ente di Area Vasta può adottare provvedimenti sanzionatori, inclusa la cancellazione dei corsi dal catalogo;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto conto del termine suddetto, l'Agenzia formativa/R.T. titolare deve provvedere tempestivamente allo svolgimento delle stesse;
- il riconoscimento dell'attività svolta dall'Agenzia formativa/R.T. titolare è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del vigente sistema degli indicatori di sorveglianza; le modalità attuative della procedura sono oggetto di specifiche disposizioni degli Uffici competenti;
- **qualora l'Agenzia formativa/R.T. non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile**, oppure tramite convenzione, quest'ultima ove trattasi di ente pubblico.
- gli interventi di cui alla presente Direttiva **non possono** essere realizzati in modalità **F.a.d.**(Formazione a distanza).

L'**organizzazione** delle **singole edizioni** dei corsi dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile – coordinatore dell'intervento;
- rispetto della durata individuata dal P.F.S. ;
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di *problem solving* e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di *valutazione*, *prevenzione* e gestione dei rischi ricorrendo anche a metodologie basate sull'apprendimento cooperativo).

Le condizioni di cui al presente paragrafo, in quanto applicabili, sono adottate anche dalla Regione per gli interventi di cui sia titolare.

6d) Certificazione

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto (redatto secondo il fac-simile predisposto dalla Regione), previa verifica dell'efficacia dell'intervento realizzato sia in merito ai contenuti sia all'acquisizione di comportamenti corretti, prevedendo comunque una prova conclusiva.

Per i corsi destinati ai lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari finanziati a valere sull'intervento 9 è previsto il rilascio della certificazione disciplinata dalla normativa di riferimento (abilitazione ai sensi del DLgs 81/08).

6e) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo in cui sono compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando nonché dalla presente Direttiva.

Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico.

L'Ente di Area Vasta stabilisce le condizioni e le modalità operative per l'eventuale trasferimento di un lavoratore destinatario di un buono di partecipazione dal corso di iniziale assegnazione ad altro corso del catalogo.

6f) Controllo e rendicontazione

L'Agenzia formativa/R.T. è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di F.C.I e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi; gli operatori attuatori ed i committenti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.

La gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività realizzate ai sensi della presente Direttiva e l'erogazione dei relativi contributi sono regolati dalle norme comunitarie e dalle disposizioni emanate dagli Enti di Area Vasta e dalla Regione, per gli ambiti di rispettiva competenza, e avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra gli Enti di Area Vasta e le Agenzie formative/R.T. attuatori delle azioni per le quali sono stati emessi i Voucher; tali disposizioni sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dagli Enti di Area Vasta alle Agenzie formative/R.T. e ai committenti.

Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) emanano specifiche disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, sulla base di quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" di cui alla Determinazione della Direzione regionale I.FP.L. n. 31 del 23/1/2009 (modificata con Determinazione n. 339 del 1/7/10) e nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" di cui alla Determinazione n. 627 del 9/11/2011, ovvero nel documento "Manuale procedurale per la misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", redatto dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni di Agricoltura (Arpea), in quanto applicabile.

Gli Enti di Area Vasta dovranno assicurare l'attività di controllo prescritta dalla normativa vigente, al fine di consentire di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'Accordo del 20/11/2008 e dovranno trasmettere tempestivamente alla Regione i dati di monitoraggio e delle verifiche in itinere nonché i rapporti di fine istruttoria.

6g) Pubblicizzazione delle attività

Gli Enti di Area Vasta (o la Regione, per i propri interventi) disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.27 della Legge 198/06 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006, e disponendo affinché negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo dell'Ente di Area Vasta, siano sempre raffigurati i Logo della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte.

6h) Penalità

Gli Enti di Area Vasta stabiliscono le penalità da adottare nei confronti degli operatori attuatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi presenti in catalogo e per i quali siano stati emessi buoni di partecipazione o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dai bandi e/o dalle disposizioni attuative; stabiliscono altresì le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali di tali attività, da rinuncia da parte dei beneficiari di buoni di partecipazione o dal mancato rispetto da parte di questi ultimi dei termini di iscrizione ai corsi. Tali penalità sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure per la costituzione del Catalogo e/o per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni di partecipazione.

7) DISPOSIZIONI FINALI

7a) Flussii informativi

Gli Enti di Area Vasta forniscono alla Direzione regionale Coesione Sociale tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli. In particolare assicurano la tempestiva trasmissione dei dati necessari alla stesura dei rapporti semestrali da inoltrare al Ministero del Lavoro e delle PP.SS.

7b) Altre disposizioni

La Direzione Coesione Sociale ha facoltà di ridistribuire tra gli Enti di Area Vasta le economie eventualmente determinate per carenza di domanda sulla riserva per le azioni specifiche a gestione unitaria regionale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Direttiva si fa riferimento alle disposizioni della Direttiva FCI di cui alla D.g.r. n. 35-8846 del 26/05/08 e s.m.i. in quanto applicabili.

=====

NOTE

(1) *“organismi paritetici”* organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

(2) Ai fini della presente Direttiva per *“sportelli informativi amianto”* si intendono unità funzionali/strutture realizzate nei Comuni o in Associazioni di Comuni (Unioni), ovvero presso patronati o associazioni sindacali, che assolvono alla funzione di informare ed assistere i cittadini sull'applicazione delle normative in materia di amianto e sull'adozione di misure preventive da attuarsi per gestire il rischio amianto.

(3) *“lavoratore”*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

(4) *“unità didattiche per gli operatori della protezione civile del Piemonte”*

Corso base per la formazione dei volontari della Protezione Civile

Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile del Piemonte.

1. La normativa di legge vigente in materia prevenzione e protezione antinfortunistica:

- D. Lgs. n.°81/2008 e s.m.i. – Testo Unico in materia di sicurezza;
- D. Lgs. N.°17/2010 – La Nuova Direttiva Macchine;
- D. M 13 aprile 2011 Volontari protezione civile e cooperative sociali;
- D.P.C.M. 12 gennaio 2012 - Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni, le Amministrazioni Locali autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. Richiami ai riferimenti normativi specifici in materia di volontariato di protezione civile:

- Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul volontariato”;
- Legge Regionale n.°38 del 1994 (Legge di recepimento della Legge n.°266/1991);
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile e sue strutture Operative”;
- legge 12 luglio 2012, n. 100 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
- L. R. 14 aprile 2003 n. 7 “Disposizioni in materia di Protezione Civile”;
- D.P.G.R. Piemonte del 23 luglio 2012 n.°5/R – Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.

3. Concetti di rischio:

- gli scenari di rischio in ambito di protezione civile;

- la percezione e la valutazione dei rischi;
- rischi palesi, occulti, near miss;
- Behavior Based Safety - sicurezza basata sui comportamenti umani sicuri;
- definizione di pericolo, rischio, probabilità, danno;
- prevenzione e protezione.

4. Organizzazione della prevenzione:

- gli obblighi del responsabile dell'organizzazione e dei volontari;
- formazione, informazione, addestramento e tutoraggio;
- la sorveglianza sanitaria;
- la segnaletica di sicurezza, i pittogrammi;
- i D.P.I. – Dispositivi di Protezione Individuale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
- la gestione organizzativa degli interventi di P.C.;
- il rapporto con le strutture territoriali dei VV.FF.

Il corso proposto ha una durata di 4 ore per partecipante ed è svolto in modalità di lezione frontale, con l'ausilio di strumenti multimediali e supporti documentali. Al termine del corso ciascun partecipante dovrà svolgere un test di apprendimento a seguito del quale sarà consegnato un attestato di frequenza.

Corso di approfondimento per Capi squadra della Protezione Civile

Sensibilizzazione alla salute e sicurezza per capisquadra della Protezione Civile

1. Comprendere i fattori di rischio inerenti l'organizzazione della sicurezza

- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti ed infortuni mancati
- Valutazione dei rischi con particolare riferimento ad contesto in cui il caposquadra opera

2. Relazionarsi con le figure del sistema di Protezione in ambito di salute e sicurezza

- Compiti e funzioni del responsabile dell'organizzazione e dei volontari
- Principali soggetti del sistema di Protezione Civile
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di Protezione Civile
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei volontari delle disposizioni di legge e di Protezione Civile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione

Il corso proposto ha una durata di 9 ore (8 ore di formazione e 1 ora di prova finale) per partecipante ed è svolto in modalità di lezione frontale, con l'ausilio di strumenti multimediali e supporti documentali. Al termine del corso ciascun partecipante dovrà svolgere un test di apprendimento a seguito del quale sarà consegnato un attestato di frequenza.

I partecipanti devono aver frequentato il corso di Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile del Piemonte.

⁽⁵⁾ *“corsi finalizzati all'acquisizione di elementi di base in materia di sicurezza e all'ottenimento delle abilitazioni all'uso di specifiche attrezzature”*

- Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori
- Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2 e allegato XXI del Dlgs 81/08 e s.m.i.)
- Lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6 e allegato XXI Dlgs 81/08 e s.m.i.)

- Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, comma 5 Dlgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12 e s.m.i.), di cui:
- Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Lavoratore addetto alla conduzioni di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Lavoratore addetto alla conduzione di gru
- Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra
- Lavoratore addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo
- Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali

I contenuti dei corsi e le relative durate sono definiti dai rispettivi standard regionali.

⁽⁶⁾ *“Intervento formativo in materia di sicurezza e di gestione delle situazioni di rischio connesse alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA)”*

Addetto allo sportello informativo amianto

1. Informare ed assistere la popolazione sulle misure da attuare per la presenza di manufatti e materiali contenenti amianto

- Aspetti generali sull'amianto (i Materiali e i Manufatti Contenenti Amianto, i Rifiuti contenenti amianto)
- Le patologie amianto correlate
- Gli Enti preposti alla tutela della salute ambientale ed umana: i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente: attività, funzioni, ruolo
- Gli sportelli informativi amianto: obiettivi, funzioni, attività
- La normativa tecnica sull'amianto
- Valutazione e gestione del rischio
- Il censimento dei materiali e manufatti contenenti amianto
- Metodi di bonifica per manufatti contenenti amianto in matrice compatta e friabile
- La gestione delle segnalazioni/esposti e la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto
- La rimozione di modeste quantità di amianto in matrice cementizia o resinoide in utenze civili da parte di privati cittadini
- I rifiuti contenenti amianto ed il conferimento in discarica
- Principi normativi e interventi di verifica dei cantieri con rimozione amianto
- Misure socio-economiche per la gestione del rischio amianto

Il corso è destinato a formare gli operatori addetti ad informare e assistere la popolazione su argomenti inerenti la presenza di manufatti contenenti amianto nell'ambito di sportelli informativi ed ha una durata di 32 ore (30 ore di formazione e 2 di prove finali). Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l'attestato di frequenza e profitto.

Prerequisiti: Istruzione secondaria superiore di 2° grado